

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge Regionale del 29 dicembre 1962, n.28;
- VISTA** la legge Regionale del 10 aprile 1978, n.2;
- VISTA** la Direttiva 2001/42/UE (Direttiva VAS), concernente la “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e successive modifiche ed integrazioni ;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “*Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana*” e in particolare l’art.4 “*in ordine a piani e programmi che riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli (urbanistica)*” di competenza del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica;
- VISTA** la delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 2015, n. 48 “*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti in materia di VAS, Via e VINCA*” con la quale viene individuato l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale autorità unica ambientale competente in materia per l’istruttoria e la conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi, ad eccezione dell’istruttoria e dell’adozione dei provvedimenti conclusivi concernenti l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell’Allegato VII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- VISTA** la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 concernente “ *Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale*” ed, in particolare, l’articolo 91 recante “*Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale*” come integrato dall’art.44 della l.r. 17 marzo 2016, n.3;
- VISTA** la Circolare n.1/2019 del 26 febbraio 2019 del Dipartimento regionale dell’Urbanistica riguardante le Direttive (Linee Guida) per le ipotesi di modifiche di piani e programmi per le fattispecie prevista dall’art.6, comma 12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- VISTO** il D.A. n.295/Gab del 28 giugno 2019 con il quale è stata approvata la “*Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione ambientale dei progetti*” – Allegato A che costituisce parte integrante dello stesso Decreto;

CONSIDERATO che per ottemperare ai requisiti di trasparenza richiesti dalle valutazioni ambientali si è reso necessario sostituire l’obsoleto portale ambientale SI-VVI, indirizzo <http://si-vvi.artasicilia.eu>, con il nuovo portale all’indirizzo <http://si-vvi.regione.sicilia.it>;

RITENUTO di dover, comunque, regolamentare, per favorire il rispetto dei termini dei procedimenti incardinati, le modalità di presentazione delle istanze per le procedure di Verifica di Assoggettabilità a VAS ex art.12 e di Valutazione ambientale strategica (VAS) ex art. 13 e del D.lgs. n. 152/2006;

RILEVATO che, nella generalità dei casi, le istanze pervenute per la Valutazione Ambientale in argomento, e l'allegata documentazione non contengono, gli elementi informativi e progettuali minimi previsti dal predetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della criticità che deriva dall'eterogeneità della modalità di presentazione della documentazione da parte delle Autorità Procedenti;

CONSIDERATO che ciò comporta notevoli aggravii procedurali e rallentamenti nell'espletamento dell'attività amministrativa;

RITENUTO di dovere, per un efficiente e celere adempimento delle istruttorie dei Piani e programmi che riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli (urbanistica), regolamentare le modalità di presentazione delle istanze ed i contenuti della documentazione amministrativa di accompagnamento degli stessi;

RITENUTO che la modalità di regolamentazione più efficace è quella di introdurre modelli che l'Autorità Procedente debba utilizzare per la redazione della documentazione amministrativa di riferimento

DECRETA

ART.1 E' Approvata la “ *Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione ambientale di Piani e Programmi che riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli (urbanistica)*” – Allegato B, che costituisce parte integrante del presente Decreto, e che sarà resa pubblica alla pagina “ *Dati e Strumenti*” →“*Guide*” del Portale Ambientale.

ART. 2 Entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica emanerà la modulistica per unificare l'espletamento dei procedimenti relativi alla Valutazione Ambientale dei Piani e programmi di competenza del DRU che verrà pubblicata alla pagina “*Dati e Strumenti*” →“*Modulistica*” del Portale Ambientale.

ART. 3 Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, compresi quelli di questa Amministrazione, e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

ART. 4 Il presente Decreto sarà pubblicato per intero sulla G.U.R.S. e sul sito web di questo Assessorato ai sensi dell'art.68 legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21.

ART. 5 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R entro il termine di giorni 60 (sessanta) o ricorso gerarchico al Presidente della Regione entro il termine di 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione del presente decreto in GURS.

L'ASSESSORE

(On. le Avv. Salvatore Cordaro)

firmato

Regione Siciliana



Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale di piani e programmi che riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli (urbanistica)

ALLEGATO B

Premessa

Il presente documento, nella Regione Siciliana, costituisce direttiva per la presentazione e l'iter istruttorio delle istanze relative alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Verifica di assoggettabilità a VAS di competenza del Dipartimento Regionale Urbanistica, ai sensi dell'art.4 del D.P.R.S. 8 luglio 2014, n.23, in ordine ai piani e programmi che riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli (urbanistica).

In particolare la presente direttiva è indirizzata alle Autorità Procedenti ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.152/2006 e art.1 del D.P.R.S. n.23/2014, per le quali costituisce norma cui attenersi per la corretta presentazione dell'istanza, nonché a tutti i soggetti pubblici e privati che, nei modi previsti dalla Legge, prendano parte al processo ambientale.

1 - Indirizzi generali

Ai sensi dell'art.4 del D.P.R.S. 8 luglio 2014, n.23 l'autorità ambientale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente (ARTA) e in ordine ai piani o programmi che riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli (urbanistica), il Dipartimento Regionale Urbanistica (DRU) è l'Autorità Competente.

Per l'esecuzione delle procedure ambientali di competenza del DRU, di seguito si specificano le strutture a cui le stesse risultano attribuite ai fini della presentazione dell'istanza per la relativa trattazione:

- **Verifica di assoggettabilità a VAS** (art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e art.8 del D.P.R. n.23/2014) **Servizio 2/DRU** (Prov. Palermo, Agrigento, Trapani) – **Servizio 3/DRU** (Prov. Messina, Caltanissetta, Enna) – **Servizio 4/DRU** (Prov. Catania, Ragusa, Siracusa);
- **Valutazione Ambientale Strategica** (artt.13, 14 e 15 del D.Lgs. n.152/2006 e artt. 9, 10 e 11 del D.P.R. n.23/2014) **Servizio 1/DRU** per tutto il territorio regionale.

L'Autorità procedente dovrà utilizzare per i sopracitati procedimenti il Portale ambientale, raggiungibile all'indirizzo <https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti>, ai fini dell'inserimento di tutta la documentazione amministrativa e tecnica riguardante il piano/programma oggetto della procedura, nel formato esplicitato nel Portale alla pagina "Dati e Strumenti" e "Specifiche tecniche documentazione", riferita al Dipartimento dell'Urbanistica.

L'Autorità procedente è tenuta ad utilizzare la "Modulistica" approvata dal Dirigente Generale dell'Urbanistica e inserita nel Portale Ambientale, raggiungibile all'indirizzo <https://si-vvi.regione.sicilia.it>

Diverse forme di presentazione dell'istanza e della documentazione saranno considerate irricevibili.

Ai fini dell'istruttoria delle procedure l'Ufficio si attiverà in coerenza con quanto disposto dall'art.7 della l.r. 21 maggio 2019, n.7 e alla direttiva dirigenziale prot. n.16530 del 16/09/2019 riguardo al carattere prioritario da attribuire alle stesse procedure.

2 – Verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e art.8 del D.P.R.S. n.23/2014)

La Verifica di assoggettabilità a VAS è la procedura, attivata su istanza dell'Autorità procedente, per valutare se un piano o programma possa produrre effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e debba, eventualmente, essere sottoposto alla procedura di VAS.

La Verifica di assoggettabilità è effettuata nel caso di piani o programmi che riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli (urbanistica) che ricadono nelle fattispecie previste dall'art.6, comma 3 e 3bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Qualora ricorrano le condizioni di cui sopra e nell'ipotesi che i piani o programmi ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n.394 e s.m.i. e/o all'interno di siti della rete Natura 2000, la verifica di assoggettabilità a VAS viene integrata, come disposto dal comma 3 dell'art.10 del D.Lgs. n.152/2006, dalla valutazione d'incidenza secondo le disposizioni dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 e s.m.i., utilizzando i criteri previsti dal Decreto Assessoriale 30 marzo 2007.

Nell'ipotesi di modifiche di piani e programmi riguardanti la fattispecie prevista dall'art.6, comma 12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., l'Autorità Procedente si atterrà alle direttive (Linee Guida) indicate dall'Autorità ambientale con Circolare n.1/2019 del 26 febbraio 2019, pubblicata nella G.U.R.S. n.11 dell'8 marzo 2019.

Allorchè non ricorrano le condizioni previste dalle citate Linee guida e l'approvazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante richieda, eventualmente, l'indizione di una Conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., l'istanza per l'effettuazione della verifica di assoggettabilità a VAS dovrà precedere, oppure essere contestuale alla suddetta indizione che, quantunque attivata, sarà sospesa in attesa della conclusione della procedura ambientale.

Ai fini dell'attivazione della procedura l'Autorità Procedente deposita sul Portale l'istanza, utilizzando il formato reperibile nel medesimo Portale ambientale (*Allegato I*), e la documentazione a corredo comprensiva del Rapporto Preliminare, che dovrà essere firmato digitalmente dall'estensore, il quale dovrà dichiarare di essere tecnico abilitato in possesso delle competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti la valutazione ambientale. Nel caso in cui l'estensore del R.P. sia diverso dal progettista incaricato del piano/programma, quest'ultimo dovrà produrre in merito al suddetto rapporto un attestato di presa visione. Detto R.P. (da predisporre in aderenza all'art.12, comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.), dovrà comprendere una descrizione del piano/programma da sottoporre a verifica di assoggettabilità, le informazioni, i dati e gli elaborati relativi al piano/programma necessari all'espletamento delle attività istruttorie e alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente, facendo riferimento ai criteri di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. n.152/2006.

Nel caso di documentazione, a corredo dell'istanza, non conforme a quanto richiesto, l'Ufficio inviterà l'Autorità procedente a trasmettere entro **15 giorni** la documentazione mancante interrompendo i termini e provvedendo, in assenza di riscontro, ad archiviare l'istanza. Sarà cura dell'Ufficio comunicare all'Autorità Procedente l'avvenuta archiviazione dandone specifico avviso nel Portale Ambientale.

Entro **20 giorni** dalla presentazione dell'istanza o dalla data della trasmissione della documentazione richiesta, accertata la completezza delle informazioni contenute nella documentazione ricevuta nonché l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, l'Ufficio avvia le consultazioni, mediante nota inviata per posta elettronica, per **30 giorni** con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale e l'Autorità Procedente, condividendo con gli stessi la documentazione a corredo dell'istanza e la relativa nota di avvio delle consultazioni attraverso il Portale ambientale.

Nei termini fissati i S.C.M.A. si esprimeranno sui livelli di criticità e di eventuali impatti significativi che il piano/programma potrebbe produrre nel contesto ambientale interessato, anche in relazione ad attività di pianificazione o programmi già esistenti di rispettiva competenza, trasmettendo per pec a questo DRU e all'Autorità Procedente il proprio parere/contributo.

Trascorsi i termini per le consultazioni l'Autorità Procedente, **nei successivi 10 giorni**, potrà fornire all'Autorità Competente eventuali rilievi sui pareri/contributi pervenuti dai S.C.M.A..

L'Ufficio provvederà ad acquisire i parere/contributi, se trasmessi dai S.C.M.A. e dall'A.P. e, a conclusione dei predetti termini, provvederà nei successivi **15 giorni** ad inserire tutta la documentazione acquisita nel Portale ed a trasmettere la stessa alla Commissione Tecnica Specialistica ex art.91 l.r. n.9/2015 per l'espressione del parere di competenza, al fine di verificare se il piano/programma ha impatti ambientali significativi.

Su esplicita richiesta della Commissione T.S. l'Ufficio potrà richiedere all'Autorità Procedente ulteriore documentazione integrativa, come previsto dall'art.8, punto 6 e 8 del D.A. n.142/GAB del 18/04/2018.

Successivamente all'acquisizione del parere della CTS l'Ufficio, nei termini di **15 giorni**, predisporre il provvedimento finale (decreto+parere) da sottoporre all'Autorità ambientale, che lo adotterà ai fini dell'esclusione o della sottoposizione del piano/programma a VAS. L'Ufficio provvederà a pubblicare sul Portale ambientale l'esito finale della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, nonché provvedere alla pubblicazione secondo le norme vigenti in materia.

3 – Valutazione Ambientale Strategica (artt.13, 14 e 15 del D.Lgs. n.152/2006 e artt. 9, 10 e 11 del D.P.R.S. n.23/2014)

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di competenza del DRU riguarda piani e programmi che riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli (urbanistica) che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

La Valutazione Ambientale Strategica, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 e 3bis dell'art.6 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., viene effettuata per la formazione dei piani e i programmi di livello regionale, provinciale, comunale e loro varianti:

- che sono elaborati per la valutazione e gestione della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, IIbis, III e IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- che, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 e s.m.i..

La VAS è avviata dall'Autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso, è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

L'Autorità procedente per l'attivazione della procedura di VAS deposita sul Portale ambientale l'istanza, utilizzando il formato reperibile nel medesimo Portale ambientale (**Allegato 2**), e la documentazione a corredo di seguito elencata, nonché la proposta dei soggetti competenti in materia ambientale (da eventualmente condividere con il DRU) e allega la seguente documentazione:

- Rapporto preliminare, ai sensi dell'art.13 comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari di cui all'Allegato VI del D.Lgs. n.152/2006, sottoscritto dall'Autorità procedente e

dall'eventuale estensore, il quale dovrà dichiarare di essere tecnico abilitato in possesso delle competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti la valutazione ambientale. Nel caso in cui l'estensore del R.P. sia diverso dal progettista incaricato del piano/programma, il Rapporto dovrà essere sottoscritto anche dal medesimo professionista per presa visione.

- Qualora i piani o programmi ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n.394 e s.m.i. e/o all'interno di siti della rete Natura 2000, il Rapporto Preliminare evidenzierà che la VAS sarà integrata, come disposto dal comma 3 dell'art.10 del D.Lgs. n.152/2006, dalla Valutazione d'incidenza, secondo le disposizioni dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 e s.m.i., utilizzando i criteri previsti dal Decreto Assessoriale 30 marzo 2007.
- Certificazione di avvenuto pagamento del contributo per oneri istruttori ex art.91 della l.r. n.9/2015 per l'avvio dell'iter istruttorio, che terrà conto dell'eventuale procedura di VINCA;
- Elaborati tecnico-grafici descrittivi del piano/programma da sottoporre a VAS (in caso di PRG lo Schema di massima adottato)

L'assenza o la difformità della documentazione depositata sul Portale da quella richiesta farà considerare l'istanza irricevibile.

Successivamente al deposito della documentazione sul Portale l'Ufficio verifica la completezza della documentazione trasmessa dall'Autorità precedente e comunica alla stessa la modalità di avvio delle consultazioni previste dall'art.13, comma 1.

L'Autorità precedente provvede a dare avvio alle consultazioni art.13, comma 1, D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. del Rapporto Preliminare e degli elaborati tecnico-grafici descrittivi del piano/programma da sottoporre a VAS (e nel caso di P.R.G. dello Schema di Massima adottato dal C.C.) per **90 giorni** (salvo quanto diversamente concordato con l'Autorità competente) con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale e l'Autorità Competente. Detta consultazione dovrà avvenire trasmettendo via PEC agli stessi apposita nota di comunicazione avvio della consultazione, previo deposito degli elaborati e della documentazione a corredo dell'istanza nel sito web dell'Autorità Precedente, specificando le modalità di consultazioni. Nei termini fissati i S.C.M.A. si esprimeranno sui livelli di criticità e di eventuali impatti significativi che il piano/programma potrebbe produrre nel contesto ambientale interessato, anche in relazione ad attività di pianificazione o programmi già esistenti di rispettiva competenza, trasmettendo a mezzo PEC a questo DRU e all'Autorità Precedente il proprio parere/contributo.

L'Autorità precedente entro i termini fissati per la consultazione acquisisce i pareri/contributi dei Soggetti competenti in materia ambientale (S.C.M.A.) e successivamente redige il Rapporto Ambientale ai sensi dell'art.13, comma 4 del medesimo D.Lgs., sulla scorta di quanto indicato nell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e degli elementi conoscitivi e valutativi acquisiti dai S.C.M.A., nonché predispone la Sintesi non tecnica e gli elaborati di piano/programma definitivo. Come richiesto dall'art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., la VAS dovrà comprendere le procedure di valutazione di incidenza prevista dall'art.5 del D.P.R.357/97, qualora il piano o programma, o i possibili impatti derivanti dalla sua attuazione, interessino, anche parzialmente e/o indirettamente, Siti di Importanza Comunitaria e/o Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" per la costituzione della Rete Natura 2000. Pertanto, a tal fine il Rapporto Ambientale dovrà contenere anche gli elementi di cui all'Allegato G) dello stesso D.P.R. 357/97 e s.m.i..

L'Autorità precedente, in attuazione dei principi di economicità e di semplificazione e in applicazione di quanto previsto dall'art.10, comma 5 del citato D.P.R. n.23/2014, darà avvio alle fasi di deposito, pubblicità e partecipazione dei piani di natura urbanistica e loro varianti, contestualmente all'adozione degli stessi, coordinandole con quelle previste dalla procedura VAS, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti.

A tal fine l'Autorità procedente provvede all'adozione del piano/programma e relativi allegati, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica, nonché al loro deposito presso la segreteria comunale a libera visione del pubblico, non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione. Contestualmente provvede, ai sensi del comma 5 del citato art.13, alla comunicazione, utilizzando il formato reperibile nel Portale ambientale (*Allegato 3*), dell'avvenuto deposito nel Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali degli elaborati relativi alla **proposta di Piano/Programma** (in caso di PRG comprensivo dello Studio agricolo forestale e dello Studio geologico), **del Rapporto Ambientale** (*da predisporre conformemente all'art.13 e dell'Allegato VI del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e, sottoscritto dall'Autorità procedente e dall'eventuale estensore, quale tecnico abilitato in possesso delle competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti la valutazione ambientale*) e della **Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale**, (in caso di piani di natura urbanistica la documentazione dovrà comprendere la delibera dell'organo competente). Copia completa della medesima documentazione e dei relativi allegati dovranno essere depositati presso la Città metropolitana/Libero Consorzio Comunale territorialmente competente.

Come richiesto dal comma 7 dell'art.9 del D.P.R. n.23 del 08/07/2014, entro il **termine perentorio di 30 giorni** dal deposito della documentazione nel Portale, l'Ufficio comunica all'Autorità Procedente le modalità per l'avvio delle procedure di consultazione e pubblicazione di cui all'art.13, comma 5 e art.14 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

L'Autorità Procedente contestualmente alla comunicazione o comunque, trascorsi i termini di **30 giorni** di cui sopra, rende noto al pubblico l'effettuato deposito presso le Autorità Procedente e Competente del piano/programma mediante pubblicazione di apposito avviso nella G.U.R.S., utilizzando nell'ipotesi di piani urbanistici ex art.3 e 4 della l.r. n.71/78 il formato reperibile nel Portale ambientale (*Allegato 4*), per consentire l'informazione e la consultazione da parte del pubblico e per l'eventuale trasmissione di osservazioni.

L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano/programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano/programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

L'avviso al Pubblico deve dare specifica evidenza della integrazione della Valutazione d'Incidenza, ove prevista, nel procedimento di VAS.

La consultazione della documentazione depositata dovrà avere la durata di **60 (sessanta) giorni** decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico nella GURS.

L'Autorità Procedente, contestualmente all'avvenuto adempimento di pubblicazione dell'avviso nella G.U.R.S., provvede alla comunicazione ai S.C.M.A., al pubblico interessato sulle modalità di consultazione e trasmissione di eventuali contributi da parte degli stessi.

L'Autorità competente e l'Autorità procedente, per la durata di **60 giorni** decorrenti dalla data della pubblicazione dell'avviso sulla G.U.R.S., provvedono alla pubblicazione sui propri siti web (per l'Autorità competente il deposito avverrà sul Portale) del piano/programma sottoposto a procedura di VAS.

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla G.U.R.S., chiunque abbia interesse può prendere visione degli elaborati relativi alla proposta di piano, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.

Ai sensi dell'art.14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. entro i suddetti termini (**60 gg**) potranno essere presentate proprie osservazioni sul procedimento di VAS, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Ai sensi dell'art.3, L.R. n.71/78 entro gli stessi termini (**60 gg**) chiunque può presentare osservazioni e opposizioni, sul procedimento di approvazione del piano in materia Urbanistica.

Le suddette osservazioni, che dovranno esplicitare la norma procedurale a cui si riferiscono (VAS o Urbanistica), potranno essere presentate in forma scritta indirizzandole all'Autorità Procedente e all'Autorità Competente anche mediante posta elettronica certificata.

Alla scadenza dei termini di 60 giorni suindicati, l'Autorità procedente acquisisce e verifica tutta la documentazione presentata e provvede alla redazione di un verbale che riferisca all'Autorità competente sugli esiti della consultazione/pubblicazione ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. in argomento, fornendo proprie valutazioni sulle osservazioni/contributi pervenuti, che dovranno essere inserite unitamente al medesimo verbale nel Portale. Successivamente l'Ufficio, ove ritenuta la procedura corretta e la documentazione completa, comunica alla Commissione Tecnica Specialistica che la stessa è disponibile sul portale ai fini delle valutazioni in materia ambientale e per l'espressione del relativo parere di competenza.

L'Ufficio acquisito il parere predispone entro **15 giorni** il provvedimento finale (decreto+parere) da sottoporre all'Autorità ambientale, che lo adotterà ai fini della conclusione della procedura di VAS. L'Ufficio provvederà a pubblicare sul Portale ambientale l'esito finale della procedura di VAS, nonché provvedere alla pubblicazione secondo le norme vigenti in materia.

L'ASSESSORE
(On.le Avv. Salvatore Cordaro)
firmato